



Società di Gestione

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
ALTERNATIVO CHIUSO RISERVATO
“ODISSEO”**

(istituito ai sensi dell’art. 1, comma 4, lettera c) del Decreto Legge 27 giugno 2013 n. 72, e disciplinato in conformità a quanto previsto dalla Legge 17 novembre 2005 n. 165 della Repubblica di San Marino e del Regolamento n. 2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

Marzo 2023

Il presente regolamento di gestione del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato, gestito da 739 Società di Gestione S.p.A. (già Scudo Investimenti SG Spa), è stato approvato in ultimo dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 17/07/2020.

Avvertenza: il provvedimento di approvazione non comporta alcun giudizio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sull’opportunità dell’investimento.

739 Società di Gestione S.p.A. a Socio Unico

Piazza Tini, 2 - 47891 Dogana - Repubblica San Marino

Iscritta il 31/08/2007 al n. 4940 del Reg. Società

Capitale Sociale € 500.000 i.v. - COE SM21476

Iscritta al n. 65 del Reg. Soggetti Autorizzati

Società facente parte del gruppo Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.

Tel. (+378) 0549 942244

Fax (+378) 0549 942745

www.739sg.sm – info@739sg.sm

AVVERTENZE GENERALI

Il presente regolamento di gestione si compone di 3 parti:

- a) **SCHEDA IDENTIFICATIVA**
- b) **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**
- c) **MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

Il presente Fondo è istituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) del Decreto Legge 27 giugno 2013 n. 72, il quale istituisce strumenti a sostegno delle operazioni di sistema a salvaguardia del risparmio e della stabilità del sistema bancario.

La sottoscrizione al fondo comune di investimento di cui al presente regolamento è riservata esclusivamente a Banca Cis – Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico)¹.

Nella fase di avvio, la partecipazione al fondo di cui al presente regolamento si realizza prevalentemente tramite apporto da parte della citata banca, ai sensi dell'art. 119-bis e seguenti del Regolamento BCSM n. 2006-03, dei crediti e titoli rappresentativi di crediti e dei beni immobili e diritti reali immobiliari acquisiti da Euro Commercial Bank Spa in forza dell'atto di cessione stipulato il 30.08.2013 e successive modifiche e integrazioni.

In considerazione della peculiare natura del fondo di cui al presente regolamento, Banca Cis – Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico) si impegna, durante la vita del medesimo, a non trasferire o a cedere a qualsiasi titolo le quote detenute nel presente fondo, se non a soggetti compresi nella definizione di "clienti professionali" stabilita dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Regolamento BCSM n. 2006-03.

Le quote del presente fondo comune di investimento non sono pertanto oggetto di offerta o di vendita anche successiva a soggetti diversi rispetto a quelli espressamente indicati nel presente regolamento di gestione.

Il presente fondo è istituito come fondo comune di investimento chiuso alternativo riservato.

Ai sensi della normativa sammarinese, il Fondo ha la facoltà di perseguire una politica di investimento in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca Centrale; inoltre, in quanto "fondo alternativo" può derogare anche ai divieti di carattere generale e alle "altre regole prudenziali" fissate dalla Banca Centrale. Pertanto, le regole di frazionamento e contenimento del rischio e le altre regole prudenziali alle quali il gestore si deve attenere sono stabilite dal presente regolamento di gestione.

¹ A partire dal 22 luglio 2019, Banca Cis-Credito Industriale Sammarinese Spa ha assunto la denominazione di **Banca Nazionale Sammarinese a Socio Unico S.p.A.** In data 30/06/2021 la titolarità delle azioni rappresentanti il 100% del capitale della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. è stata ceduta in favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, In successiva assemblea tenutasi il 09/07/2021, la ragione sociale di BNS è stata variata in "Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A." In data 15/07/2021, Banca Centrale ha adottato il provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli art. 14 della Legge 14 Giugno 2019, n. 102 e 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020, n. 126, di chiusura della procedura di risoluzione della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A.

In data 14 luglio 2022 la titolarità delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale SCUDO SG è stata ceduta, dalla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A., in favore della Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. In data 15 novembre 2022 l'Assemblea degli Azionisti di Scudo Investimenti SG S.p.A. ha deliberato di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto sociale, nel quale viene approvata la nuova denominazione sociale "739 Società di Gestione S.p.A.", il trasferimento della sede legale e amministrativa nel Castello di Serravalle località Dogana (RSM), Piazza Tini n. 2, e l'aumento del capitale sociale di euro 300.000, dall'importo di euro 200.000 ad euro 500.000.

Indice generale

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SG	1
PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA	2
PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	3
1. CARATTERISTICHE DEL FONDO	3
1.1 Ammontare del Fondo	3
1.2 Tipologia del fondo.....	3
1.3 Durata del Fondo.....	3
1.4 Scopo del Fondo.....	3
1.5 Investitori del Fondo	3
1.6 Politiche d'Investimento	4
1.7 Proventi risultanti dalla gestione del Fondo	5
1.8 Ricorso all'indebitamento	5
2. REGIME DELLE SPESE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE	5
2.1 Spese a carico del Fondo	5
2.2 Proventi dalla gestione dei beni del Fondo	6
2.3 Spese a carico della SG	6
2.4 Spese a carico dell'Investitore.....	6
PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	7
1. PARTECIPAZIONE AL FONDO	7
1.1 Modalità di collocamento delle Quote del Fondo.....	7
1.2 Sottoscrizione delle Quote del Fondo	7
1.3 Modalità di sottoscrizione delle Quote del Fondo	7
1.4 Mezzi di pagamento	7
1.5 Termine di sottoscrizione delle Quote del Fondo in sede di prima emissione	7
1.6 Richiamo degli impegni	8
1.7 Conferma della sottoscrizione e del versamento.....	8
1.8 Emissioni successive di quote del Fondo	8
1.9 Rimborsi parziali pro-quota.....	8
2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE	9
2.1 Valore nominale	9
2.2 Certificati	9
3. SOSTITUZIONE DELLA SG	9
4. SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO	9
4.1 Consiglio di Amministrazione	9
4.2 Assemblea dei Partecipanti.....	9
4.3 Comitato Tecnico	10
4.4 Esperti Indipendenti (o Collegio dei Periti)	10
4.5 Banca Depositaria	11
5. VALUTAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO	11
5.1 Valore del Fondo	11
5.2 Criteri di valutazione	11
5.3 Calcolo e comunicazione del valore unitario delle Quote.....	12
5.4 Sospensione e rinvio della comunicazione del valore della quota.....	12
6. LIQUIDAZIONE/RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO	12
6.1 Liquidazione delle Quote del Fondo.....	12
6.2 Rimborso delle Quote del Fondo	13
7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	13
8. FORO COMPETENTE	13

INFORMAZIONI GENERALI SULLA SG

SOCIETA' DI GESTIONE (SG):	739 Società di Gestione S.p.A. a Socio Unico (già Scudo Investimenti SG S.p.A.) Piazza Tini, n. 2 47891 Dogana Repubblica di San Marino
Soci con partecipazione superiore al 20%:	Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.
Consiglio di Amministrazione:	Filanti Luca (Presidente e Amministratore Delegato) Rossetti Pierluigi Monti Gabriele Rossi Federico Cevoli Marco (Consigliere Indipendente)
Collegio Sindacale:	Monaldini Francesca (Presidente) Tosi Alida Cremoni Fabrizio
SOCIETA' DI REVISIONE:	AB&D Audit Business & Development S.p.A. Via Ventotto Luglio n. 212 47893 Borgo Maggiore San Marino

PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione del fondo	Tipologia	Durata prevista	Investimento minimo	Grado di rischio attribuito dal gestore
Odisseo ("Fondo")	Fondo alternativo chiuso riservato, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) del Decreto Legge 27 giugno 2013 n. 72	30 anni	Euro 250.000,00	alto
Società di gestione ("SG")	739 Società di Gestione S.p.A. a Socio Unico (già Scudo Investimenti SG Spa), con sede legale nella Repubblica di San Marino, Dogana, Piazza Tini n. 2, iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero 65.			
Banca Depositaria	<p>Banca Depositaria del Fondo indicato nella presente scheda è Banca Sammarinese di Investimento S.p.A., con sede legale nella Repubblica di San Marino, Rovereta, Via Monaldo da Falciano n. 3, iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero 17.</p> <p>Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte presso la Banca Depositaria.</p> <p>I rendiconti del Fondo sono messi a disposizione dei Partecipanti al fondo, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria e della SG.</p> <p>Nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento della Banca Centrale n. 2006-03, gli eventuali strumenti finanziari che dovesse detenere il Fondo potranno essere sub-depositati presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clearstream Banking, 42 Avenue JF Kennedy - Lussemburgo; - Reiffeisen Bank International A.G., AM Stadtpark, 9, Vienna - Austria; - Depobank – Banca Depositaria Italiana S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni, 1.1, Milano - Italia; <p>ed in tutti gli organismi sammarinesi, italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari.</p> <p>Gli altri beni mobili di pertinenza del Fondo potranno essere materialmente custoditi presso altri soggetti specializzati in base alle caratteristiche dei singoli beni e con il benessere della Banca Depositaria, la quale ne custodirà i certificati di proprietà.</p>			
Soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote	Per il Fondo indicato nella presente scheda la Banca Depositaria è incaricata di calcolare il valore delle quote.			
Caratteristiche delle quote e pubblicazione del loro valore	<p>Per il Fondo indicato nella presente scheda il valore delle quote, espresso in Euro, è determinato con cadenza semestrale entro il terzo mese successivo (o primo giorno antecedente non festivo) dalla fine di ogni semestre di riferimento, ed è comunicato, con indicazione della data di riferimento (coincidente con l'ultimo giorno lavorativo di ciascun semestre solare), ai Partecipanti con raccomandata A/R o via e-mail. Con medesime modalità sono portate a conoscenza dei Partecipanti le modifiche al Regolamento di gestione del Fondo.</p> <p>Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valutazione, effettuata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, delle attività che lo compongono – senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati – al netto delle eventuali passività. Le attività e le passività del Fondo sono valutate applicando i criteri definiti nell'Allegato H al Regolamento n. 2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. La determinazione del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio del Fondo è affidata ad Esperti Indipendenti.</p> <p>Il valore unitario iniziale delle quote è pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).</p>			
Parametro di riferimento (benchmark)	Per il Fondo disciplinato nel presente Regolamento non è previsto <i>benchmark</i> .			
Partecipanti	La sottoscrizione del Fondo è riservata unicamente a Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico) in qualità di banca cessionaria degli attivi di Euro Commercial Bank Spa, a far data dal 30.8.2013. Successivamente all'avvio del Fondo, le Quote potranno essere cedute in tutto o in parte esclusivamente a clienti professionali.			

PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. CARATTERISTICHE DEL FONDO

1.1 Ammontare del Fondo

L'ammontare iniziale del Fondo alla prima emissione è fissato tra un minimo di Euro 50.000.000,00 (di seguito "Importo minimo del Fondo") ed un massimo di Euro 100.000.000,00 (di seguito "Importo massimo del Fondo"). Non appena determinato, l'ammontare iniziale del Fondo sarà comunicato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e sarà reso noto al Partecipante unico iniziale, attraverso le modalità di cui all'art. 5.3 della PARTE C) del presente Regolamento. Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote. Ciascuna quota ha valore nominale iniziale pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

1.2 Tipologia del fondo

Il Fondo è un fondo comune di investimento di tipo chiuso alternativo riservato nella fase di avvio a Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa² (Partecipante unico iniziale), istituito ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c) Decreto Legge 27 giugno 2013 n. 72.

Il Fondo adotta la forma chiusa e la partecipazione al medesimo nella fase di avvio avviene principalmente mediante apporto da parte del Partecipante unico iniziale di beni ai sensi degli art. 119-bis e seguenti del Regolamento BCSM n. 2006-03 e mediante l'acquisto dei beni di seguito indicati, anche tramite l'emissione successiva di quote di cui all'art. 1.8 della PARTE C) del presente Regolamento. Il rimborso delle Quote potrà avvenire alla scadenza del Fondo, nonché nei casi previsti all'art. 1.9 della PARTE C) del presente Regolamento.

Il Fondo è di tipo alternativo in quanto è consentito al gestore di derogare a tutti i limiti e divieti che il predetto Regolamento n. 2006-03 impone alle altre tipologia di fondi comuni.

1.3 Durata del Fondo

La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'art. 6.1 della PARTE C) del presente Regolamento, in 30 (trenta) anni con scadenza al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello in cui avviene la chiusura delle sottoscrizioni, come indicato all'art. 1.5 della PARTE C) del presente Regolamento.

La SG ha la facoltà di richiedere alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino un periodo di proroga della durata del Fondo non superiore a 3 anni, qualora tale ulteriore periodo sia necessario per completare lo smobilizzo degli investimenti (di seguito "Periodo di Grazia").

1.4 Scopo del Fondo

Il presente Fondo è istituito al fine di gestire un portafoglio composto prevalentemente da crediti e titoli rappresentativi di crediti, da beni di cui all'art. 111, comma 2, lettera b) del Regolamento 2006-03, partecipazioni, contratti, rapporti giuridici e diritti in genere derivanti dall'escussione delle garanzie connesse ai predetti crediti, nonché dai beni immobili, mobili di cui all'art. 111, comma 2, lettera b) del Regolamento 2006-03 ed immateriali rinvenienti da contratti di leasing risolti. In ogni caso i beni componenti il portafoglio del fondo risultano inclusi tra le attività trasferite da Euro Commercial Bank a Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico). Per sua natura il Fondo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.9 della PARTE C) del presente Regolamento.

I rischi connessi all'investimento nelle Quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse. Tali variazioni risentono principalmente del deprezzamento dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo.

Non verrà richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle Quote in cui il patrimonio del Fondo è suddiviso.

1.5 Investitori del Fondo

È considerato investitore del Fondo (di seguito "Investitore", "Sottoscrittore" o "Partecipante") il sottoscrittore di Quote (di

² A partire dal 22 luglio 2019, Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa ha assunto la denominazione di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A a Socio Unico. In successiva assemblea tenutasi il 09/07/2021, la ragione sociale di BNS è stata variata in "Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A."

seguito "Quote") o l'acquirente successivo a qualsiasi titolo.

In considerazione della peculiare natura del Fondo di cui al presente Regolamento, Banca Cis – Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico), Partecipante unico iniziale al fondo stesso, si impegna, durante la vita del medesimo, a trasferire o cedere a qualsiasi titolo le quote detenute nel presente Fondo soltanto a soggetti compresi nella definizione di "clienti professionali" stabilita dall'articolo 1, comma 1, lettera f) del Regolamento della Banca Centrale n. 2006-03, ovvero:

- 1) soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservate ai sensi del Titolo II della LISF;
- 2) soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato di origine le attività svolte dai soggetti di cui al precedente punto 1);
- 3) società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
- 4) società che soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:
 - i) totale dell'attivo di bilancio superiore a venti milioni di euro,
 - ii) fatturato superiore a quaranta milioni di euro,
 - iii) patrimonio netto superiore a due milioni di euro;
- 5) Stati, banche centrali, istituzioni internazionali e sopranazionali;
- 6) persone fisiche che chiedano espressamente di essere considerate clienti professionali accettando espressamente il minor livello di eterotutela connesso a tale qualificazione, a condizione che documentino almeno una delle seguenti circostanze:
 - i) possedere liquidità e strumenti finanziari liberamente disponibili per un ammontare complessivo superiore a cinquecentomila euro;
 - ii) avere una specifica competenza in materia di mercati e strumenti finanziari maturata attraverso esperienza professionale, didattica, operativa di almeno un anno;
- 7) le persone giuridiche che chiedono espressamente di essere considerate clienti professionali, a condizione che il loro rappresentante legale rientri nella categoria di cui al precedente punto 6).

Le quote del presente Fondo non sono pertanto oggetto di offerta o di vendita anche successiva a soggetti diversi rispetto a quelli sopra elencati. Il trasferimento delle quote del Fondo è efficace nei confronti della Società di Gestione soltanto se è stato a questa notificato con lettera raccomandata e sempre che il cessionario sia un soggetto che rientra tra quelli indicati nel presente articolo.

1.6 Politiche d'Investimento

Conformemente alle finalità del Fondo, è perseguita una politica di investimento focalizzata prevalentemente sui seguenti criteri:

➤ Orizzonte temporale

L'investimento è caratterizzato da un orizzonte temporale di lungo periodo e da una bassa liquidabilità.

➤ Grado di rischio del Fondo

Il Fondo ha un grado di rischio alto. L'apprezzamento o il deprezzamento di valore del patrimonio del Fondo è legato anche all'andamento del portafoglio crediti, alla sua qualità, alla sua esigibilità e a quella delle garanzie che lo assistono nonché alla redditività delle attività detenute direttamente o indirettamente dal Fondo.



➤ Oggetto degli investimenti

Il patrimonio è investito in un portafoglio composto da crediti e titoli rappresentativi di crediti e da beni immobili e diritti reali immobiliari, sia conferiti nella fase iniziale dallo stesso Partecipante unico iniziale sia acquistati successivamente, purché, in entrambi i casi, inclusi tra le attività trasferite da Euro Commercial Bank Spa a Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico). Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, il Fondo ha la facoltà di detenere ogni eventuale bene mobile purché rientrante fra quelli consentiti dall'art. 111, comma 2, lettera b) del Regolamento 2006-03 od immobile ovvero altre attività (partecipazioni, contratti, rapporti giuridici e diritti in genere, ecc.) derivanti dall'escussione delle garanzie da chiunque rilasciate a favore dei suddetti crediti, ed inoltre crediti e beni immobili, mobili purché rientrante fra quelli consentiti dall'art. 111, comma 2, lettera b) del Regolamento 2006-03 ed immateriali rinvenienti da contratti di leasing risolti, nonché di detenere disponibilità liquide rinvenienti dal realizzo delle attività del Fondo.

La Società di Gestione, qualora lo ritenga opportuno per gli interessi dei Partecipanti ed economicamente conveniente,

potrà promuovere tutte le azioni giudiziarie opportune per tutelare, assicurare e/o salvaguardare il recupero dei crediti e degli attivi del Fondo, nonché abbandonare o rinunciare a dette azioni, transigerle e comprometterle in arbitri, cedere pro-soluto i singoli crediti o masse dei medesimi, in ossequio ai poteri definiti dal Consiglio di Amministrazione della SG.

Il Fondo potrà inoltre acquistare da Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico), successivamente alla fase di apporto iniziale, eventuali crediti generatisi in capo alla medesima a seguito dell'escussione dei crediti di firma trasferiti nell'ambito della cessione da Euro Commercial Bank Spa. Il valore di acquisto sarà pari all'esborso sostenuto dalla banca apportante escussa, al netto delle eventuali commissioni percepite dalla stessa banca escussa, a valore della garanzia rilasciata, nel periodo intercorso tra la data di acquisizione del credito di firma e la data di cessione al fondo.

Il Fondo non prevede la possibilità di effettuare operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) o di *total return swap*, così come definite dal Regolamento (UE) n. 2015/2365.

➤ **Aree geografiche di investimento**

I beni oggetto di investimento appartengono a un patrimonio già definito oggetto di trasferimento. I crediti sono originati nella Repubblica di San Marino, specificatamente da Euro Commercial Bank Spa e dalla sua partecipata Fincompany Spa, complessivamente trasferiti da Euro Commercial Bank a Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico), e possono riguardare debitori, sia persone fisiche che giuridiche, residenti prevalentemente in Europa e, in via limitata, in altre aree geografiche.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Qualora i crediti detenuti dal Fondo siano espressi in valuta diversa dall'Euro, la SG, nell'interesse della stabilità patrimoniale del Fondo, può effettuare operazioni di copertura del rischio di cambio.

1.7 Proventi risultanti dalla gestione del Fondo

Il Fondo è del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

1.8 Ricorso all'indebitamento

Nella gestione del Fondo la SG ha la facoltà di assumere prestiti anche per effettuare investimenti per perseguire le finalità del Fondo, con le modalità consentite dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, sino alla soglia massima del 15% del valore complessivo netto del Fondo.

2. REGIME DELLE SPESE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE

2.1 Spese a carico del Fondo

I costi a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi:

- a) **Compenso spettante alla Società di Gestione per l'attività svolta:**
una commissione fissa in misura pari allo 0,10% annuo del Valore Complessivo Netto del Fondo - con un minimo di Euro 40.000 - su base annua avendo come valore di riferimento per ciascun semestre il valore risultante dalla precedente rendicontazione approvata in forma di relazione semestrale o di rendiconto periodico. Per tutto il Periodo di Sottoscrizione, il compenso è pari allo 0,05% su base annua dell'ammontare iniziale sottoscritto del Fondo, indipendentemente dall'ammontare versato dal Partecipante unico iniziale. Il compenso, come sopra definito, viene riconosciuto alla SG mensilmente e anticipatamente, nella misura di 1/6 dell'importo semestrale spettante, con valuta primo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese in cui si è proceduto al richiamo degli impegni di cui all'art. 1.6 PARTE C) del presente Regolamento, ad eccezione della prima rata che viene addebitata entro 10 (dieci) giorni dal versamento degli impegni.
- b) **Compenso spettante alla Banca Depositaria**
Il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto e comprensivo di ogni diritto, spesa o altro onere afferente esclusivamente alla custodia e amministrazione di eventuali strumenti finanziari detenuti nel patrimonio del Fondo e ai compiti di calcolo del valore della quota, è pari allo 0,05% - con un minimo di Euro 30.000 - su base annua del Valore Complessivo Netto del Fondo. Per quanto concerne la determinazione dei compensi, anche con riferimento al periodo di Sottoscrizione, si rinvia a quanto sopra indicato per la determinazione del compenso spettante alla SG.

Sono inoltre a carico del Fondo i seguenti ulteriori oneri:

- c) gli eventuali oneri documentati sostenuti per la costituzione del Fondo, ivi compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi per l'avvio del Fondo e per il conferimento dei beni;

- d) gli oneri inerenti all'acquisizione, gestione ed alla dismissione delle attività del Fondo, ivi compresi – a titolo non esclusivo - quelli di intermediazione, perizie, due diligence o relativi a prestazioni professionali rese da terzi la cui consulenza si renda necessaria per le operazioni connesse alla gestione del Fondo;
- e) le spese ed i compensi spettanti alla struttura interna adibita all'analisi e monitoraggio delle posizioni creditizie e alla tenuta dei rapporti con le strutture e i soggetti esterni;
- f) le spese e i compensi spettanti ai soggetti incaricati della gestione e recupero dei crediti;
- g) le spese inerenti l'amministrazione e la custodia dei beni di pertinenza del Fondo diversi dagli strumenti finanziari, ivi compresi i compensi corrisposti e le spese rimborsate ai soggetti esterni a cui è delegato lo svolgimento di tale attività e le spese relative alla tenuta della documentazione e della contabilità del Fondo;
- h) i compensi, le provvigioni, le spese e gli oneri, direttamente o indirettamente connessi all'acquisto, vendita, locazione, affitto, manutenzione, restauro, ristrutturazione o conservazione dei beni di pertinenza del Fondo, in quanto siano funzionali a garantirne o aumentare la redditività;
- i) ogni onere documentato relativo a licenza d'uso, avvio, manutenzione e alimentazione dati del prodotto software dedicato alla gestione amministrativa del Fondo, caricato su elaboratori della SG ovvero su elaboratori di terzi che svolgono attività di facility management per la SG, compresi gli oneri reclamati da questi ultimi e le attrezzature tecniche ed informatiche specificamente dedicate al Fondo;
- j) il compenso spettante agli Esperti Indipendenti (o Collegio dei Periti) per la valutazione delle attività del Fondo e le attività connesse o associate a tale valutazione. Tale compenso è definito, previo accordo con i periti stessi, dal Consiglio di Amministrazione della SG. Il compenso deve essere in ogni caso commisurato alle attività svolte, all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico. La cadenza dei pagamenti è la seguente:
 - un acconto al momento del conferimento dell'incarico, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della SG;
 - il saldo entro un mese dalla consegna delle relazioni peritali;
- k) le spese legali e giudiziarie sostenute nell'interesse del Fondo, specie quelle connesse ad attività di recupero crediti o ai beni di pertinenza del Fondo;
- l) le spese di comunicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti periodici destinati ai Partecipanti;
- m) le spese e i compensi inerenti alla costituzione ed al funzionamento del Comitato Tecnico e della convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti;
- n) le spese di revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti semestrali del Fondo ai sensi della normativa di vigilanza, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- o) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le commissioni dovute per la fornitura di garanzie bancarie ed assicurative;
- p) gli oneri fiscali diretti ed indiretti di pertinenza del Fondo, ivi comprese le imposte sui beni di pertinenza del Fondo;
- q) i premi e ogni spesa connessa a polizze assicurative, obbligatorie e non, a copertura dei rischi connessi, a qualsiasi titolo, ai beni di appartenenza del Fondo, ai diritti reali di godimento degli stessi, sui contratti di locazione nonché a copertura di tutte le spese legali e giudiziarie inerenti alla proprietà e alle attività del Fondo;
- r) il contributo di vigilanza che la SG è tenuta a versare annualmente per il Fondo.

Salvo ove diversamente specificato, il prelievo dalle disponibilità del Fondo degli importi necessari al pagamento delle spese di cui al presente articolo avviene con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

2.2 Proventi dalla gestione dei beni del Fondo

Sono a favore del Fondo tutti i redditi e/o proventi derivanti dalla gestione dei beni del Fondo stesso.

2.3 Spese a carico della SG

Sono a carico della SG le spese di funzionamento e di amministrazione della stessa.

2.4 Spese a carico dell'Investitore

Sono a carico dell'Investitore:

- i costi per l'eventuale emissione cartacea dei certificati rappresentativi delle quote e la spedizione dei medesimi al domicilio dell'Investitore;
- le spese, imposte, tasse e oneri che dovessero derivare dalla sottoscrizione, emissione, acquisto e detenzione delle Quote;

- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e per l'incasso relativo al rimborso delle Quote.

La SG ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza dell'Investitore le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

1. PARTECIPAZIONE AL FONDO

1.1 Modalità di collocamento delle Quote del Fondo

La sottoscrizione delle Quote e la partecipazione al Fondo sono riservati unicamente ai soggetti di cui all'art. 1.5 della PARTE B) del presente Regolamento.

Le Quote potranno essere sottoscritte nell'ambito di più fasi di sottoscrizione.

Il collocamento delle Quote del Fondo avviene in modo diretto da parte della SG.

1.2 Sottoscrizione delle Quote del Fondo

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante emissione di quote, di eguale valore unitario, sottoscritte mediante:

- (i) conferimento ed apporto al Fondo dei crediti e titoli rappresentativi di crediti, dei beni immobili e diritti reali immobiliari acquisiti da Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico) da Euro Commercial Bank Spa ai sensi dell'atto di cessione stipulato il 30.08.2013 e dei successivi atti stipulati ad integrazione di quest'ultimo, nonché di ogni diritto relativo ai medesimi;
- (ii) versamenti in denaro, di importo pari alle somme eventualmente incassate a qualunque titolo da Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico) a valere sui beni di cui alla lettera precedente;
- (iii) versamenti in denaro.

L'importo minimo per la prima sottoscrizione di Quote è pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

La SG comunica alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino l'apertura del periodo di sottoscrizione. Il periodo di sottoscrizione delle Quote ha durata di 1 (un) mese a decorrere dalla data di apertura del periodo di sottoscrizione.

La partecipazione al Fondo comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento, copia del quale viene consegnata al Sottoscrittore nell'ambito della Sottoscrizione.

1.3 Modalità di sottoscrizione delle Quote del Fondo

La sottoscrizione delle quote di partecipazione viene effettuata, da parte del Sottoscrittore, tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SG ed indirizzato alla stessa contenente, tra l'altro, l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, del domicilio presso il quale effettuare le comunicazioni, della data di sottoscrizione, dell'importo sottoscritto, del mezzo di pagamento da utilizzarsi, nonché l'impegno irrevocabile a versare l'importo dovuto fino al termine di richiamo degli impegni conformemente a quanto stabilito al successivo art. 1.6 della presente PARTE C).

Non saranno accettate richieste di adesione incomplete, alterate o non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e/o da applicabili disposizioni di legge e regolamentari. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata direttamente alla SG.

1.4 Mezzi di pagamento

Il versamento in denaro, di cui al precedente art. 1.2 della presente PARTE C), in favore del Fondo è effettuato mediante bonifico bancario, in favore della SG, rubrica "Fondo Odisseo" presso la Banca Depositaria.

I giorni di valuta sono quelli indicati dalla banca ordinante.

Non sono ammessi versamenti di contante alla SG.

1.5 Termine di sottoscrizione delle Quote del Fondo in sede di prima emissione

Le sottoscrizioni diventeranno definitive e vincolanti al raggiungimento dell'Importo Minimo del Fondo, di cui all'art. 1.1 della PARTE B) del presente Regolamento.

La SG comunicherà l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di sottoscrizione o di chiusura anticipata, attraverso le modalità di cui al successivo art. 5.3 della presente PARTE C).

1.6 Richiamo degli impegni

La SG richiede al Sottoscrittore il versamento del controvalore in denaro o il conferimento dei beni a fronte delle Quote del Fondo assegnate e delle relative spese di sottoscrizione.

Il periodo di richiamo degli impegni decorre dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni.

La durata massima del periodo di richiamo degli impegni è di 30 (trenta) giorni lavorativi, termine entro il quale deve aver luogo la stipula dell'atto di apporto di cui all'art. 119-quater, comma 2 del Regolamento n. 2006-03 e il versamento della componente denaro delle Quote assegnate e delle relative spese di sottoscrizione in esecuzione degli impegni irrevocabili assunti in occasione della sottoscrizione del Fondo.

La SG ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti dovuti e non corrisposti dal Sottoscrittore, nei termini che riterrà più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e dal presente Regolamento.

1.7 Conferma della sottoscrizione e del versamento

La SG provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione da attribuire al Sottoscrittore, dividendo il valore dei crediti e del denaro conferiti al Fondo, al netto di eventuali oneri e spese, per il valore unitario nominale di ciascuna Quota.

Il valore dei crediti e dei beni e altre attività conferite è pari a quello al quale Banca Cis - Credito Industriale Sammarinese Spa li (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico) ha acquisiti da Euro Commercial Bank Spa, per effetto dell'atto di cessione stipulato il 30.08.2013 e successive modifiche e integrazioni. Tale valore è eventualmente corretto in ragione delle somme di denaro riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 1.2 della presente Parte C) che hanno comportato una effettiva riduzione del credito originario ceduto da Euro Commercial Bank Spa.

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla fine del periodo di cui al precedente art. 1.6, la SG provvede ad inviare al Sottoscrittore, anche via e-mail, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. Tale conferma indica:

- la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione;
- l'importo sottoscritto;
- i costi eventualmente a carico del Sottoscrittore;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario al quale sono state sottoscritte le quote;
- la data cui il valore unitario si riferisce.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

1.8 Emissioni successive di quote del Fondo

Il Fondo accetta nuove sottoscrizioni, attuate mediante successive emissioni di Quote, in seguito alla regolare chiusura delle precedenti emissioni e al completo richiamo dei relativi impegni.

Salvo quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, le disposizioni che disciplinano la prima emissione si applicano anche alle successive.

Le emissioni successive alla prima avranno luogo con frequenza semestrale, fino alla scadenza del decimo anno dalla data del primo rendiconto annuale.

L'apertura delle sottoscrizioni è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione della SG nella quale è stabilito:

- a. l'ammontare complessivo della nuova emissione;
- b. la data e la durata del periodo di riapertura delle sottoscrizioni, che non potrà comunque essere superiore a 1 (uno) mese, salva la facoltà della SG di chiudere anticipatamente il termine per la sottoscrizione;
- c. il termine, dalla scadenza del periodo di riapertura, entro il quale devono essere richiamati gli impegni, il cui versamento dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta da parte della SG.

Il Consiglio di Amministrazione della SG informa tempestivamente della propria deliberazione:

- a. la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- b. i Partecipanti mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata A/R o via e-mail contenente almeno l'ammontare che il Fondo intende raccogliere, nonché le modalità del collocamento.

In sede di emissioni successive alla prima, il valore di riferimento per le sottoscrizioni sarà costituito dal valore unitario della Quota calcolato in conformità a quanto previsto nel presente Regolamento risultante dal rendiconto semestrale o annuale successivo e più prossimo rispetto alla ricezione delle nuove sottoscrizioni.

1.9 Rimborsi parziali pro-quota

Non è previsto il rimborso anticipato di tutte o parte delle Quote del Fondo possedute.

La SG potrà effettuare rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti nel rispetto delle modalità previste dalla

normativa vigente, garantendo comunque il mantenimento nel fondo di un livello di liquidità adeguato.

In tal caso, la SG deve dare preventiva comunicazione alla Banca Centrale e dare informativa ai Partecipanti, attraverso le modalità di cui al successivo art. 5.3 della presente PARTE C), precisando l'ammontare complessivo che la SG intende rimborsare, in valore assoluto e percentuale rispetto al valore complessivo del Fondo, l'importo rimborsato per ogni Quota e la procedura per ottenere il rimborso. Resta salvo quanto previsto al penultimo capoverso del successivo art. 6.1 della presente PARTE C).

2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE

2.1 Valore nominale

Le Quote di partecipazione sono tutte di eguale valore iniziale. Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

2.2 Certificati

I certificati nominativi rappresentativi delle quote sono tenuti in forma dematerializzata presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento n. 2006-03, salva la facoltà del soggetto partecipante di richiedere - successivamente all'atto della sottoscrizione - l'emissione del certificato nominativo, di cui all'art. 143 del medesimo Regolamento, rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni certificato emesso.

3. SOSTITUZIONE DELLA SG

La sostituzione della SG può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SG a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SG di dismettere le proprie funzioni, oppure per decisione dei Partecipanti. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata da Banca Centrale e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del fondo.

4. SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO

4.1 Consiglio di Amministrazione

L'attività di amministrazione e gestione del Fondo compete al Consiglio di Amministrazione della SG che può delegare specifiche attribuzioni, conformemente alle previsioni dello statuto e del presente Regolamento, senza che ciò lo esoneri da responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione della SG, per gli aspetti relativi alla gestione dei beni detenuti dal Fondo, può avvalersi della collaborazione del Comitato Tecnico, rimanendo in capo al Consiglio di Amministrazione la responsabilità della gestione del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione della SG può conferire deleghe nell'interesse del Fondo a soggetti esterni alla SG, relativamente alla gestione e amministrazione dei beni in cui è investito il patrimonio del Fondo (es. società di gestione e recupero crediti, soggetti che svolgono attività di property e facility management, consulenti, intermediari, ecc.).

Le deleghe devono essere in ogni caso esattamente determinate dal Consiglio di Amministrazione della SG quanto all'oggetto, alla durata dell'incarico e alle modalità di comunicazione delle informazioni e dei rendiconti da parte del soggetto delegato.

4.2 Assemblea dei Partecipanti

I Partecipanti si riuniscono in assemblea (di seguito "Assemblea dei Partecipanti" o "Assemblea") per deliberare sulle materie indicate nel presente articolo, nel rispetto nella normativa applicabile.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera sulle seguenti materie:

- approvazione delle modifiche del Regolamento di gestione del Fondo di cui all'art. 7;
- sostituzione della SG;
- sostituzione della Banca Depositaria;
- liquidazione anticipata del Fondo.

La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SG, anche al di fuori della sede legale della stessa SG, di propria iniziativa ovvero, senza ritardo, quando lo richiedano i Partecipanti al Fondo che rappresentino almeno il 51% delle Quote in circolazione e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Il Consiglio di Amministrazione della SG informa i Partecipanti al Fondo dell'avvenuta convocazione

dell'Assemblea dei Partecipanti mediante avviso trasmesso con raccomandata A/R o via e-mail almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della convocazione, l'ordine del giorno, l'elenco delle relative materie da trattare e le ulteriori indicazioni necessarie per la partecipazione e per l'esercizio del diritto di voto.

Sono legittimati a partecipare all'Assemblea tutti coloro i quali risultano titolari delle Quote del Fondo da almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le Quote rimarranno indisponibili sino alla data dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita ove siano rappresentate direttamente o per delega un numero di Quote pari ad almeno il 50% (cinquanta per cento) delle Quote in circolazione.

Ogni Quota attribuisce un voto. L'Assemblea dei Partecipanti delibera a maggioranza assoluta delle Quote rappresentate in Assemblea.

Il diritto di voto in Assemblea può essere esercitato per corrispondenza, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. L'avviso di convocazione conterrà, altresì, per esteso il testo della deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso se la delibera sottoposta a votazione non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea nomina un presidente e un segretario che cura la verbalizzazione delle riunioni. Le deliberazioni devono constare da un verbale sottoscritto dal Presidente e, ove nominato, dal segretario, trascritto in apposito registro, depositato presso la sede della SG. Ove richiesto, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Banca Depositaria e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della SG.

Spetta al Consiglio di Amministrazione della SG dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Partecipanti.

4.3 Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico, qualora costituito, è composto da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione anche tra soggetti esterni alla SG, ed almeno 1 (uno) di essi deve avere caratteristiche di indipendenza rispetto alla SG e alle società del gruppo di appartenenza. Il Comitato Tecnico ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nel gestire il portafoglio dei beni detenuti dal Fondo, nonché coordinare e monitorare l'attività di consulenti e soggetti esterni, qualora nominati dal Consiglio di Amministrazione della SG, anche su proposta dello stesso Comitato Tecnico.

Rientrano nelle competenze del Comitato Tecnico il rilascio di pareri vincolanti sulle seguenti materie:

- rimborsi parziali pro-quota ai sensi dell'art. 1.9 della parte C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO;
- nomina degli Esperti Indipendenti e determinazione dei compensi;
- ricorso all'indebitamento;

nonché, nel rispetto ed in ossequio delle competenze e delle deleghe operative ad esso attribuite, le seguenti materie:

- soluzioni transattive o a stralcio;
- cessione di crediti a prezzo inferiore al nominale;
- rinuncia a pegni o a garanzie personali senza contemporanea estinzione del credito garantito;
- accettazione di cessioni pro soluto;
- promozione di azioni e procedure, in sede amministrativa e giurisdizionale;
- rinuncia ad azione instaurata o all'impugnazione di provvedimenti giudiziari sfavorevoli;
- informativa al Consiglio di Amministrazione sulle proposte e suggerimenti forniti dai consulenti e dai soggetti esterni per la tutela degli interessi del Fondo, eccedenti le deleghe operative ad esso attribuite;
- approvazione della relazione di stima del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo redatta dagli Esperti Indipendenti;
- approvazione del rendiconto finale di liquidazione.

4.4 Esperti Indipendenti (o Collegio dei Periti)

Il Consiglio di Amministrazione della SG, in ossequio, alla normativa vigente, affida le valutazioni degli attivi del Fondo diversi dagli strumenti finanziari esclusivamente a uno o più Esperti Indipendenti nominati dalla SG, previo parere del Comitato Tecnico.

Agli Esperti Indipendenti sono demandate le seguenti attività:

- a) presentazione al Consiglio di Amministrazione della SG di una relazione di stima del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo, nei termini temporali concordati con la Società di Gestione e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre di anno solare. Tale relazione di stima verrà contestualmente trasmessa dagli Esperti Indipendenti anche alla Banca Depositaria e al Comitato Tecnico.

- b) predisposizione di una perizia del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari che la Società di Gestione stessa intende acquistare e/o vendere nella gestione del Fondo, qualora la proposta di acquisto sia formulata per un valore inferiore al valore corrente (per gli immobili) o al valore di pronto realizzo (per le imbarcazioni e gli altri beni mobili) riportato nella perizia in relazione al semestre immediatamente precedente a quello di riferimento. Tale aggiornamento di valore deve contenere una descrizione dei criteri seguiti nella valutazione. La relazione verrà consegnata al Consiglio di Amministrazione della SG tramite il Comitato Tecnico.

Fermo restando l'incarico come sopra conferito, il Consiglio di Amministrazione della SG potrà conferire incarichi a soggetti diversi dagli Esperti Indipendenti che supportino l'operato degli stessi in relazione a specifici adempimenti connessi alle attività di cui al presente articolo.

4.5 Banca Depositaria

Con apposita convenzione a tempo indeterminato, il Consiglio di Amministrazione della SG conferisce l'incarico di banca depositaria delle risorse del Fondo alla Banca Sammarinese di Investimento S.p.A., avente sede sociale in Rovereta (Repubblica di San Marino), Via Monaldo da Falciano n. 3 (di seguito "Banca Depositaria").

La convenzione definisce, in particolare:

- i compiti inerenti all'esercizio delle funzioni di banca depositaria, ai sensi della vigente normativa;
- le procedure cui la Banca Depositaria e la SG devono attenersi ai fini del regolare svolgimento dell'incarico di banca depositaria, ivi comprese in particolare quelle relative alla segnalazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino delle irregolarità riscontrate riguardo la verifica di conformità dell'operato della SG alla legge, al presente Regolamento ed alle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza;
- i compiti inerenti al calcolo del valore delle Quote del Fondo.

La SG può revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito alla Banca Depositaria, indicando in sua sostituzione altra banca depositaria. La Banca Depositaria può, altresì, rinunciare all'incarico con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. Le comunicazioni di revoca e di rinuncia devono pervenire, rispettivamente alla Banca Depositaria e alla SG per mezzo di lettera raccomandata A/R.

L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:

- la banca nominata, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
- la conseguente modifica del Regolamento sia approvato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- i beni del Fondo siano trasferiti presso la nuova banca depositaria.

Previo assenso della SG e senza che questo comporti alcun esonero di responsabilità per sé, la Banca Depositaria può avvalersi di sub-depositari di sua scelta, aventi sedi sia a San Marino che all'estero e rientranti nelle categorie di soggetti individuate dall'Organo di Vigilanza.

Il sub-depositario rubrica gli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo per il quale è effettuato il sub-deposito in conti intestati alla Banca Depositaria, con espressa indicazione del fatto che si tratta di beni di terzi da tenersi in ogni caso separati da quelli di proprietà della banca medesima.

5. VALUTAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO

5.1 Valore del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valutazione delle attività che lo compongono – senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati – al netto delle eventuali passività.

La valutazione del Fondo è effettuata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in base al valore corrente delle attività e delle passività che lo compongono.

Il Consiglio di Amministrazione della SG, in occasione degli adempimenti relativi al calcolo del valore unitario della quota, al rendiconto annuale e al rendiconto semestrale relativi alla gestione del Fondo, provvede alla valutazione dei beni e altre attività diversi dagli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo, sulla base della relazione degli Esperti Indipendenti di cui al precedente art. 4.5 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione della SG trasmetterà tempestivamente alla Banca Depositaria copia della delibera relativa alla predetta valutazione.

5.2 Criteri di valutazione

Le attività e le passività del Fondo saranno valutate in coerenza con i criteri stabiliti nelle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca Centrale.

5.3 Calcolo e comunicazione del valore unitario delle Quote

Il valore unitario delle Quote è determinato dalla Banca Depositaria con cadenza semestrale, ed è pari al valore complessivo netto del Fondo - computato secondo quanto previsto nel precedente art. 5.1 - diviso per il numero di Quote in circolazione.

Il valore unitario delle Quote, espresso in Euro, calcolato come indicato al precedente comma 1, verrà comunicato ai Partecipanti mediante lettera raccomandata A/R o via e-mail, con indicazione della data di riferimento.

5.4 Sospensione e rinvio della comunicazione del valore della quota

La Banca Depositaria sospende il calcolo e la comunicazione del valore unitario delle Quote in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e comunicazione.

Al verificarsi dei casi di cui sopra la SG informa immediatamente i Partecipanti con lettera raccomandata A/R o via e-mail, indirizzata al domicilio di cui precedente art. 1.3 della presente PARTE C), nonché la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Al cessare di tali situazioni la SG si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario delle Quote e provvederà alla loro comunicazione ai Partecipanti con lettera raccomandata A/R o via e-mail, indirizzata al domicilio di cui al precedente art. 1.3 della presente PARTE C).

6. LIQUIDAZIONE/RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO

6.1 Liquidazione delle Quote del Fondo

Fatte salve le disposizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari, la liquidazione del Fondo ha luogo:

- alla scadenza del termine di cui all'art. 1.3 della PARTE B) del presente Regolamento. La SG, si riserva la facoltà di richiedere alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ove lo smobilizzo delle attività del Fondo non sia completato entro il termine di durata dello stesso, il Periodo di Grazia di cui all'art. 1.3 della PARTE B) del presente Regolamento, per condurre a termine le operazioni di smobilizzo, nonché le operazioni di rimborso. A tal fine la SG invia alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la relativa richiesta con un congruo preavviso, corredando la medesima con un piano di smobilizzo;
- su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della SG, previa delibera dei Partecipanti, e del parere del Comitato Tecnico, nell'interesse del Sottoscrittore. A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo ha termine ogni ulteriore attività d'investimento.

Nel caso di liquidazione ad iniziativa della SG, la stessa informa almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione dei Partecipanti che dovrà deliberare in merito alla liquidazione del Fondo, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dando poi informativa dell'avvenuta delibera alla stessa Banca Centrale.

La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della legge e delle disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Terminate le operazioni di realizzo, la SG redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, dal parere del Comitato Tecnico, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota da determinarsi in base al rapporto tra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle Quote in circolazione.

La società incaricata della revisione contabile della SG provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione, nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione.

Il rendiconto finale di liquidazione, la relativa relazione degli amministratori e il parere del Comitato Tecnico, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati nella sede della SG e della Banca Depositaria almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la convocazione dei Partecipanti che dovranno deliberare in merito. I Partecipanti potranno prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.

Dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data comunicazione ai Partecipanti mediante lettera raccomandata A/R o via e-mail, indirizzata al domicilio di cui precedente art. 1.3 della presente PARTE C).

La Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SG, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.

Le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro 3 (tre) mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SG con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie.

La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino

dell'avvenuto riparto.

6.2 Rimborso delle Quote del Fondo

La SG può procedere, nel corso del periodo di liquidazione, al rimborso parziale delle Quote in misura proporzionale agli aventi diritto.

La SG comunica all'Investitore, tramite lettera raccomandata A/R indirizzata al domicilio di cui precedente art. 1.3 della presente PARTE C):

- l'inizio della procedura di liquidazione;
- l'eventuale concessione del Periodo di Grazia da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;
- i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso finale.

Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo il piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori e portato a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza.

Il rendiconto finale di liquidazione è certificato ed è depositato e affisso, unitamente alla relazione, nella sede della SG e nella sede della Banca Depositaria. I Partecipanti potranno prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese.

Le somme rivenienti dalla liquidazione non riscosse dal Sottoscrittore entro 90 (novanta) giorni dall'inizio delle operazioni, rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SG, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome degli aventi diritto. I diritti incorporati nei certificati nominativi non presentati per il rimborso si prescrivono a favore della SG qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Autorità di Vigilanza dell'avvenuto riparto.

Gli importi spettanti ai Partecipanti sono distribuiti all'avente diritto con valuta in data non successiva al trentesimo giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La chiusura delle operazioni contabili sarà comunque completata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo o dell'eventuale Periodo di Grazia.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Per l'attuazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, come pure in caso di modifiche inerenti variazioni della struttura della SG (quali, ad esempio, la sostituzione della società di revisione, la sostituzione degli esponenti aziendali, la modifica della compagine sociale della SG), è conferita una delega permanente al Presidente del Consiglio di Amministrazione della SG, il quale porterà a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

Fuori dai casi di cui sopra, possono essere apportate modifiche al presente Regolamento solo se le stesse sono approvate dall'Assemblea dei Partecipanti.

Tutte le modifiche al presente Regolamento sono sottoposte all'approvazione della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e divengono efficaci solo dopo tale approvazione, salvo le modifiche approvate in via generale dall'Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

La SG provvede a fornire gratuitamente copia, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, del Regolamento modificato ai Partecipanti che ne fanno richiesta e alla Banca Depositaria.

8. FORO COMPETENTE

La soluzione di ogni controversia tra l'Investitore del Fondo, la SG e/o la Banca Depositaria, derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro della Repubblica di San Marino.

739 Società di Gestione S.p.A. a Socio Unico

Piazza Tini, 2 - 47891 Dogana - Repubblica San Marino

Iscritta il 31/08/2007 al n. 4940 del Reg. Società

Capitale Sociale € 500.000 i.v. - COE SM21476

Iscritta al n. 65 del Reg. Soggetti Autorizzati

Società facente parte del gruppo Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.

Tel. (+378) 0549 942244

Fax (+378) 0549 942745

www.739sg.sm – info@739sg.sm